



COMUNE DI AROGNO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA – CANTON TICINO

Arogno, 11 giugno 2013
Ris. Mun. 10.06. 2013 n. 396

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 11/2013 CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELL'AZIENDA ACQUA POTABILE DI AROGNO

Commissioni d'esame: Commissione delle Petizioni

Gentile Signora Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

vi sottoponiamo per esame e approvazione la proposta di modifica dell'art. 75 del nuovo Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile di Arogno, approvato nella seduta di Consiglio comunale dello scorso 10 dicembre 2012 e ratificato dalla Sezione degli enti locali in data 14 maggio 2013.

Introduzione

Nella seduta del 10 dicembre 2012, Il Consiglio Comunale ha accettato il nuovo Regolamento dell'Azienda Acqua Potabile, che introduce quale novità importante il principio del "chi più consuma, più paga", questo per dare un segnale importante sull'importanza dell'acqua potabile quale bene primario.

Il nuovo Regolamento è stato esaminato dall'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e dalla Sezione degli enti locali, che con decisione del 14 maggio 2013 l'ha ratificato.

In particolare segnaliamo che l'Ufficio per l'approvvigionamento idrico (citiamo) *"si complimenta, infine, con il Municipio per l'ottimo lavoro svolto e la scelta di un tariffario moderno, che abbraccia appieno il principio dell'uso parsimonioso dell'acqua potabile"*.

La Sezione degli enti locali rileva però che all'articolo 48 manca la base legale riferita alla vendita dell'acqua ad aziende esterne concessionarie o ad enti pubblici (vedi articolo 75).

Art. 48: Fornitura dell'acqua a Enti pubblici

1. L'Azienda può fornire acqua all'ingrosso ad Enti pubblici.
2. Modalità, condizioni e tariffe della fornitura devono essere definite da un'apposita convenzione rispettosa dell'art. 75.

Per meglio spiegare la situazione, all'articolo 75 mancano le tariffe riferite alla vendita di acqua agli enti pubblici, solitamente regolate da convenzioni.

Nel merito

Vi sottoponiamo pertanto l'articolo 75 (inizialmente indicato quale art. 80 per un errore di numerazione) con le aggiunte e le modifiche suggerite (*evidenziate le modifiche/aggiunte*).

Art 75: Tassa di utilizzazione

1. La fornitura di acqua è soggetta al pagamento di una tassa, composta come segue:
 - a. per il consumo rilevato tramite contatore, da una tassa base e da una tassa di consumo (vedi tabelle A e B);
 - b. per gli altri casi, da una tassa forfetaria (vedi tabella C);
 - c. tassa per il noleggio del contatore (vedi tabella D).
2. Le tasse di cui al precedente cpv. sono definite dal Municipio tramite Ordinanza, nel rispetto dei limiti minimi e massimi della seguente tabella:
3. L'utilizzo da parte dei pompieri non è soggetto al prelievo di tasse.

Tabella A: Tasse base, consumo misurato tramite contatore

La tassa base annuale è fissata indipendentemente dal numero dei locali, dei vani e degli apparecchi di qualsiasi tipo installati ed è dovuta anche se non avviene consumo di acqua potabile, o se gli appartamenti sono vuoti.

Tariffa	Fornitura	Calcolo	Minimo	Massimo
1	Edificio di abitazione	Per appartamento (residenze secondarie comprese)	100.-	150.-
2	Attività professionali	a) Uffici negozi e commerci b) Industrie, artigianati e officine c) Ristoranti, bar, Alberghi	100.- 150.- 200.-	200.- 300.- 400.-
3	Attività non professionali	Agricoli, orti, autorimesse, associazioni	50.-	100.-
4	Aziende agricole	Aziende agricole riconosciute	100.-	150.-
5 (aggiunta)	Rivenditori (enti pubblici o società di pubblico interesse)	Indistintamente, secondo convenzione	0.-	5'000.-

Tabella B: Tassa di consumo, consumo registrato tramite contatore

(tabelle n. 1, 2, 3, 4, 5 invariate)

6. Rivenditori (enti pubblici o società di pubblico interesse) – nuovo

<i>Tipo</i>	<i>Quantità acqua erogata</i>	<i>Unità</i>	<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>
<i>Rivenditori, secondo convenzione o contratto</i>	<i>indistintamente</i>	<i>Fr./ m³</i>	<i>-.20</i>	<i>3.50</i>

Tabella C: invariata

Tabella D: Tassa di noleggio dei contatori (modifica)

Su indicazione della Sezione degli enti locali, il costo di noleggio va specificato con un minimo ed un massimo, da fissare mediante ordinanza:

I contatori sono di proprietà dell’Azienda e l’abbonato è tenuto al pagamento di una tassa annua di noleggio, fissata come segue.

Diametro del contatore <i>(pollici)</i>	Unità	<i>Minimo</i>	<i>Massimo</i>
3/4	Fr./anno	<i>20.-</i>	<i>60.-</i>
1	Fr./anno	<i>30.-</i>	<i>70.-</i>
Oltre 1	Fr./anno	<i>40.-</i>	<i>80.-</i>

Per contatori di diametro superiore ai 1.5 o di tipo speciale la tassa annua di noleggio sarà definita percentualmente in base al costo del contatore.

Ripercussioni finanziarie

Le modifiche di dettaglio del Regolamento non hanno alcuna ripercussione finanziaria rispetto alla sua prima versione.

Procedura di approvazione

Il presente messaggio è preliminarmente sottoposto per l’allestimento del preavviso alla Commissione delle Petizioni. Per l’approvazione è necessaria la maggioranza dei votanti (almeno 9).

Conclusioni

Le modifiche proposte all’articolo 75 sono state suggerite dalla Sezione degli enti locali. Le tariffe proposte per gli enti pubblici rispecchiano quelle già ora applicate ad AIL SA e al Comune di Bissone.

Visto quanto sopra indicato e a vostra disposizione per qualsiasi informazione, vi invitiamo a voler

decidere:

1. Sono approvate le modifiche all'articolo 75 del Regolamento concernente la distribuzione dell'acqua potabile .
2. Le modifiche entrano in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2013, subordinatamente alla ratifica della Sezione degli Enti Locali.

Con la massima stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
Corrado Sartori

Il Segretario:
Alessandro Vanini